EXTRABANCA S.p.a. VIA PERGOLESI 2/A 20124 Milano
> T +39.02.27727610 > F +39.02.39190750 > www.extrabanca.com

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFAULT: CONOSCERE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

Dal 1° gennaio 2021 Extrabanca S.p.A. applica le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d'Italia.
La nuova disciplina, conosciuta come "Nuova Definizione di Default", stabilisce **criteri più restrittivi** rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di classificazione a default.

Di seguito i principali cambiamenti introdotti:

- Il cliente viene classificato a "default" se supera **entrambe** le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
  - **soglia di rilevanza assoluta**: euro 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI) e euro 500 per le altre esposizioni;
  - **soglia di rilevanza relativa**: importo dello scaduto pari o superiore all'1% del totale delle esposizioni del Cliente.
- La Banca non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default. La banca è, quindi, tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
- Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni ("cure period") dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata *in bonis*.

- Per le obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazioni”) la nuova disciplina prevede alcune regole di propagazione automatica dello stato di default:
    - se la cointestazione è in default lo status viene automaticamente applicato ai singoli cointestatari;
    - se tutti i cointestatari si trovano nello stato di default, il contagio si applica anche sulla cointestazione.
- In caso di rinegoziazione dell’affidamento in essere, dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, la Banca dovrà operare la classificazione ad Inadempienza Probabile qualora, per effetto della rinegoziazione vi sia una perdita sulla posizione rinegoziata superiore all’1% rispetto a quella in essere.

Le condizioni per classificare il cliente a default sono valutate a livello di Gruppo Bancario (quindi non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un’altra)

Quali conseguenze comporta la classificazione a default?

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, una posizione debitoria che presenta arretrati superiori ai 90 giorni consecutivi oltre le soglie previste sopra riportate (ad esempio, uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro protratto per oltre 90 giorni che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Bancario), sarà classificata tra le attività deteriorate e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti. (*)

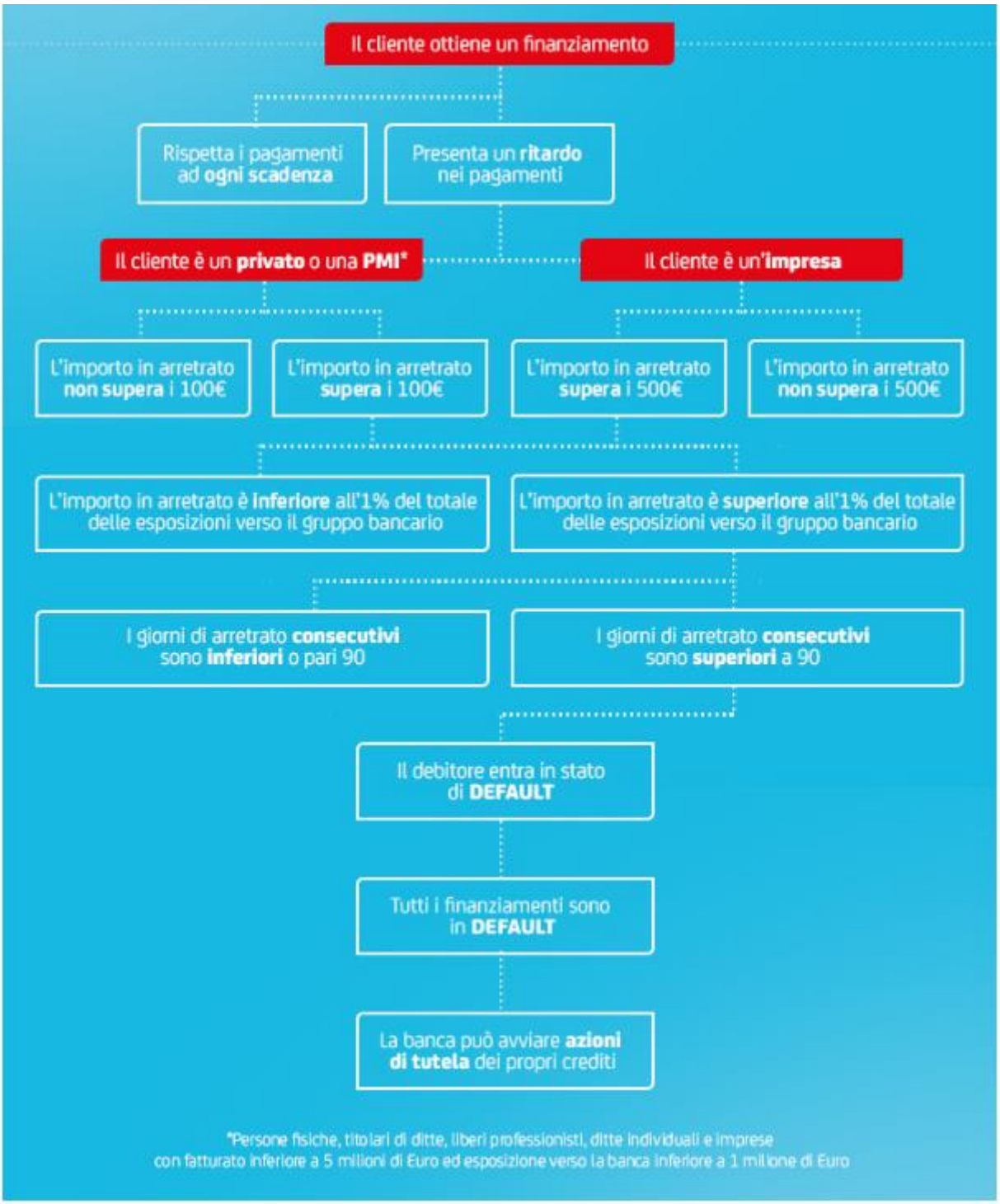
Prima di sottoscrivere un prestito è bene essere certi di poterlo rimborsare (anche alla luce di eventuali altri debiti precedenti, di possibili imprevisti come la perdita di una entrata rilevante o spese improvvise). Una volta presa la decisione e sottoscritto il contratto, al fine di evitare la classificazione in stato di default, è quindi fondamentale:

- rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente ed evitare di accumulare arretrati anche di modesta entità;
- pianificare entrate ed uscite mensili, tenendo sempre aggiornato il bilancio familiare;
- verificare frequentemente i saldi dei conti correnti, anche di quelli cointestati, e delle carte di credito;
- evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente, anche di piccolo importo prestando attenzione alle condizioni proposte;
- se si è in difficoltà nei rimborsi, contattare la banca finanziaria per valutare insieme possibili soluzioni.

Le ricordiamo infine che sono disponibili sul sito di Banca d'Italia due sezioni dedicate agli approfondimenti sull'argomento: Entrata in vigore della nuova definizione di default e Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi.

Extrabanca S.p.A

EXTRABANCA


Il cliente ottiene un finanziamento
Rispetta i pagamenti ad ogni scadenza
Presenta un ritardo nei pagamenti
Il cliente è un privato o una PMI*
Il cliente è un'impresa
L'importo in arretrato non supera i 100€
L'importo in arretrato supera i 100€
L'importo in arretrato supera i 500€
L'importo in arretrato non supera i 500€
L'importo in arretrato è inferiore all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario
L'importo in arretrato è superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario
I giorni di arretrato consecutivi sono inferiori o pari 90
I giorni di arretrato consecutivi sono superiori a 90
Il debitore entra in stato di DEFAULT
Tutti i finanziamenti sono in DEFAULT
La banca può avviare azioni di tutela dei propri crediti
*Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro